



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

ACCORDO INTEGRATIVO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI ANNO 2010

LE PARTI

Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;

Visto l'articolo 21, comma 1, del citato decreto l.vo n. 165 del 2001 che prevede l'istituzione di un meccanismo di valutazione dell'attività dei dirigenti, con i sistemi e le garanzie di cui all'art.17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, riguardante gli strumenti di monitoraggio dell'attività di gestione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il C.C.N.L.della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003,sottoscritto in data 21 aprile 2006 ed in particolare l'art. 21 che prevede il sistema di verifica e valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti;

Visto l'articolo 4, comma 1 lettera B), del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005 che rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di criteri e modalità per la corresponsione della retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area I;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 1, del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I quadriennio 2002-2005, che prevede di destinare al finanziamento della retribuzione di risultato una quota del fondo di cui all'articolo 58 del contratto precitato della dirigenza dell'Area I, non inferiore al 15% del totale della disponibilità;

Visto il disposto dell'articolo 57, comma 4, del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I quadriennio 2002-2005, in base al quale l'importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010 ed in particolare l'articolo 23 che prescrive che la retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale nell'ambito dell'85% delle risorse complessive;

MW *gsw*

Visto l'articolo 60 del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area I - quadriennio 2002-2005;

Visto l'articolo 61, del precitato C.C.N.L. della dirigenza dell'area I - quadriennio 2002-2005, che disciplina la reggenza dell'ufficio dirigenziale nelle ipotesi di vacanza in organico e di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante la riforma della dirigenza statale;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 12 febbraio 2010;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, recante l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota in data 19 novembre 2010 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento R.G.S. - I.G.O.P., relativamente alla costituzione del fondo per l'anno 2010, ha comunicato che gli importi derivanti dagli incrementi contrattuali di cui all'art. 58, comma 5, del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003 e all'art. 7, comma 1 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2004-2005 sono pari, rispettivamente, ad Euro 86.000,00 e ad Euro 82.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.45 del 3 dicembre 2008, con il quale è stato ridefinito il sistema di valutazione dei dirigenti - in esito alla procedura di concertazione con le OO.SS. di cui all'atto in data 24 novembre 2008 - a parziale modifica del sistema di valutazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.57 del 12 luglio 2005, applicato in via sperimentale con riferimento all'attività espletata dal personale dirigenziale nell'ultimo quadrimestre del 2005;

Rilevato che il sistema di valutazione del personale dirigenziale di cui al d.P.C.S. n. 45/2008 trova applicazione a decorrere dall'anno 2009;

Preso atto dell'ammontare del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2010;

Ritenuto di destinare, nell'anno 2010 - per l'attività espletata nell'anno 2009 alla retribuzione di risultato una quota del fondo pari d € 488.997,24;

Ritenuto di destinare nell'anno 2010 alla retribuzione di posizione una quota pari ad € 1.239.460,00;

MU
Jeri²
T

CONVENGONO

Art. 1 (Campo di applicazione)

Il presente Accordo Integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2 (Costituzione e ammontare del Fondo)

L'ammontare del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia per l'anno 2010 è stato determinato secondo quanto prescritto dall'art. 1, comma 189, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), decurtato della quota del 10% ai sensi dell'art. 67, comma 5, della legge n. 133/2008 ed integrato:

- dell'ammontare della retribuzione individuale di anzianità del personale dirigente cessato nell'arco temporale 1° gennaio 2005/31 dicembre 2009 nonché del personale dirigente che cesserà dal servizio nell'anno 2010;
- delle quote previste dall'art. 58, 5° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003;
- della quota prevista dall'art. 7, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005;
- della quota necessaria per conferimento incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001;
- della quota prevista dagli articoli 22, comma 1, e 7, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009 (a regime);
- della quota derivante dal disposto dell'art. 44, comma 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e della delibera attuativa assunta dal C.P.G.A. nella seduta dell'11 giugno 2009.

Il fondo dell'anno 2010 è pari ad Euro 1.728.457,24. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 3 (Utilizzazione e ripartizione del fondo)

Il fondo, costituito ai sensi dell'art. 2, è utilizzato per il finanziamento della retribuzione di posizione e di quella di risultato, tenendo conto dei valori e delle condizioni imposte dagli artt. 22 e 7 rispettivamente del I e del II biennio dei CCNL sottoscritti il 12 febbraio 2010.

M. S. *S. S.* ³
G. T.

Art. 4

(Verifica e valutazione dei risultati)

Le prestazioni, l'attività organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con il sistema, le procedure e le garanzie individuate nel Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 45 in data 3 dicembre 2008, in seguito denominato D.P.C.S.

Art. 5

(Retribuzione di risultato)

La retribuzione di risultato è attribuita sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi, misurati con le procedure di valutazione previste dal D.P.C.S. di cui all'art. 4.

Al fine di garantire il carattere di premialità, la retribuzione di risultato è articolata in n. 3 livelli di valutazione, graduati secondo i parametri riprodotti nell'allegata tabella (Allegato n. 2), cui corrispondono differenti importi retributivi.

Il contingente di personale da collocare nella fascia più elevata (n. 1 punti:91 -100) non dovrà essere superiore al 30% di quello valutato.

All'inizio di ogni anno, può essere erogata come acconto e in via provvisoria la retribuzione di risultato prevista nei contratti individuali di lavoro fino alla stipula di nuovo accordo da definire entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono, conformemente a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del vigente CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, essere integralmente utilizzate per remunerare l'attività dei dirigenti con riferimento ai rispettivi esercizi finanziari.

Art. 6

(Somme non attribuite)


Le parti concordano, in base a quanto previsto dall'articolo 58, comma 8, del C.C.N.L. dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, che le risorse destinate alla retribuzione di posizione che risulteranno a consuntivo disponibili alla fine dell'esercizio 2010 saranno utilizzate per la retribuzione di risultato per l'attività espletata nell'anno 2009. La quota aggiuntiva di retribuzione di risultato sarà erogata una tantum, non oltre il 31 gennaio 2011.

Art. 7

(Sostituzione del Dirigente)

In favore dei dirigenti incaricati ad interim della direzione di Uffici sprovvisti di titolare, in osservanza dell'articolo 61 del vigente C.C.N.L., è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva - da sommare a quella connessa alla direzione dell'Ufficio di cui hanno la titolarità - pari:

al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti ricompresi nella prima fascia di funzioni per la sostituzione di dirigenti ricompresi nella medesima fascia;

 4

al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti ricompresi nella seconda fascia di funzioni per la sostituzione di dirigenti ricompresi nella medesima fascia;

al 20 % del valore economico della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti ricompresi nella terza fascia di funzioni per la sostituzione di dirigenti ricompresi nella medesima fascia.

L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività svolta e previa relazione dell'Organo sovraordinato non valutatore sull'attività dell'ufficio. L'attività dovrà essere descritta mediante una relazione del dirigente con riferimento alla durata dell'incarico e contenere le principali e significative iniziative intraprese, dirette al miglioramento in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali dell'ufficio cui è preposto.

Art. 8 (Incarichi aggiuntivi)

In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione e confluiscono sul fondo di cui all'art. 2, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.



Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, la retribuzione di risultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto nella misura del 50% dell'importo relativo ai singoli incarichi, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

L'Amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.

L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- Competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- Natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare;
- Correlazione tra la tipologia delle funzioni assegnate e l'incarico di cui all'art. 20 del CCNL 2002/2005.

Per gli incarichi arbitrali si applica la disciplina prevista dall'art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.


5


Art. 9

(Pubblicità degli incarichi)

In applicazione del principio di trasparenza e pubblicità di cui all'art. 20, comma 10, del CCNL - Area I Dirigenza - 2002/2005 e di quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs. 165/2001 come modificato ed integrato dal d.lgs. 150/2009 art. 40 l'Amministrazione assicura il continuo aggiornamento e comunque almeno bimestrale, sul sito istituzionale degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e di quelli vacanti che intende coprire.


Art. 10

(Incrementi contrattuali anni 2007-2008-2009)


Con riferimento agli incrementi del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato spettanti in applicazione degli artt. 22, comma 1, e 7, del CCNL Area I Dirigenza - bienni economici 2006/2007 e 2008/2009, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le parti convengono di distribuire le relative risorse, sulla base dei criteri stabiliti negli accordi sottoscritti in ciascuno degli anni di riferimento.

Roma, 16 dicembre 2010

Per l'Amministrazione



Per le organizzazioni sindacali




UFFICI CENTRALI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico
FONDO 2010
FONDO 2010 PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO

FONDO CERTIFICATO DALL'U.C.B. (art. 1, co. 189, L. 266/2005, come modificato dall'art. 67 della legge n. 133/2008 - € 1.199.454,31 x - 10%)	1.079.508,88
RIA personale cessato	111.951,07
Applicazione art. 58, 5° comma CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003	86.000,00
Applicazione art. 7, 1° comma, CCNL quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2004-2005	82.000,00
Onere per assunzione dirigente Ufficio Sistemi e Processi	33.198,00
Applicazione art. 22, co. 1, e art. 7 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007 e 2008-2009 (incremento a regime)	88.622,17
Art. 61, co. 9, legge 6 agosto 2008, n. 133	
Art. 44, co.6, legge 18 giugno 2009, n. 69	247.177,12
TOTALE	1.728.457,24

QUOTA FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO	488.997,24
QUOTA FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.239.460,00
TOTALE FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.728.457,24

FASCE DI FUNZIONE	N.DIRIGENTI IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2010	QUOTE DA ATTRIBUIRE DAL 1°/1/2010	TOTALE
1^ fascia	1	44.900,00	44.900,00
2^ fascia	28	40.370,00	1.130.360,00
3^ fascia	2	32.100,00	64.200,00
			1.239.460,00

rapporto 1^/3^ fascia	1,40
-----------------------	------

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

A. Quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato	€ 488.997,24
B. Importo da sottrarre alla quota del Fondo destinata alla retribuzione di risultato per remunerare gli incarichi dirigenziali ricoperti ad interim	€ 96.582,70
C. Budget disponibile (A-B)	€ 392.414,54

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL BUDGET

Sono stabilite tre fasce di merito nelle quali collocare il personale dirigenziale sulla base della valutazione per l'attività svolta nell'anno 2009.

Ad ogni fascia di merito corrisponde il conseguimento di un punteggio come di seguito indicato.

FASCIA	PUNTEGGIO
1	da 91 a 100
2	da 71 a 90
3	fino a 70

A ciascun dirigente collocato nella seconda fascia è attribuita una retribuzione di risultato pari all'85% di quanto corrisposto, al medesimo titolo, al dirigente posto in prima fascia. A ciascun dirigente in terza fascia compete una retribuzione di risultato pari al 70% di quella percepita in prima fascia.

Il contingente di personale da collocare in prima fascia non dovrà essere superiore al 30% di quello valutato.

ESEMPIO

FASCIA	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI RISULTATO
1	€ 10.000,00
2	€ 8.500,00
3	€ 7.000,00